

VERBALE

Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 6 e 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. sull'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 5. comma 5-bis L. 84/1994 e di Autorizzazione Unica Z.L.S. relativa *al progetto di realizzazione di fabbricato industriale e palazzina uffici nei lotti n. 2 e 4 Area ex Abibes in Marghera Venezia* (prot. AdSPMAS n. 10919 del 19.05.2025)
– **RIUNIONE in modalità telematica del 29 maggio 2025 ore 09.30**

La riunione ha inizio alle ore 09:30.

Partecipanti:

- **SIAD:** collegati Maffei, Galbiati, Barban;
- Amministrazioni invitate:
 - **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia:** collegato l'ing. D. Bertagnolli;
 - **SIFA:** collegati ing. P. Zanocco, M. Vianello;
 - **Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia:** collegata l'arch. B. Borella;
 - **Città Metropolitana di Venezia:** non presente;
 - **Comune di Venezia:** non presente;
 - **Capitaneria di Porto di Venezia:** non presente;
 - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna:** non presente;
 - **Regione del Veneto:** non presente;
 - **ENAC:** non presente;
 - **ENAV:** non presente;
 - **V.E.R.I.T.A.S.:** non presente;
 - **A.R.P.A.V.:** non presente;
 - **AULSS 3:** non presente;
 - **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:** non presente;
- **AdSPMAS:** presenti Antonio Revedin (Direttore Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo), Alessandra Libardo (Responsabile Area Urbanistica e Autorizzazione opere nei Porti), Denis Martinella (Area Urbanistica e Autorizzazione opere nei Porti), Federico Zoccarato (Area Urbanistica e Autorizzazione opere nei Porti), Marta Citron (Direzione Tecnica – Responsabile Area Ambiente);

Il Direttore Antonio Revedin, in qualità di Direttore della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo), introduce la riunione;

Alessandra Libardo, in qualità di Responsabile del Procedimento, richiama le motivazioni che hanno indotto alla convocazione della seduta sincrona, ovvero la necessità di superare il *parere di non conformità del progetto, alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi* rilasciato nel corso della conferenza asincrona dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia.

Libardo illustra il progetto e riepiloga i pareri pervenuti: favorevole con condizioni del P.I.OO.PP., favorevole della Regione del Veneto (con condizioni e osservazioni), favorevole con condizioni della

Soprintendenza, favorevole con prescrizioni e condizioni del Comune di Venezia, e le note pervenute da Veritas e da SIFA e chiede al rappresentante dei Vigili del Fuoco se siano state chiarite le questioni antincendio con il proponente e se possa essere rilasciato un parere favorevole.

L'ing. Daniele Bertagnolli (Vigili del Fuoco): riferisce che il progetto è stato modificato limitatamente ai fini antincendio con il conseguente superamento delle criticità; pertanto, si esprime come segue

“Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta a codesto Comando, in merito all’invito a partecipare, ai sensi dell’art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di cui all’oggetto:

dopo aver esaminato la documentazione allegata all’istanza di cui all’oggetto;

*nel premettere che la palazzina uffici non risulta tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi secondo il D.P.R. 151/2011, considerato che agli atti di questo Comando, all’interno dell’area interessata, risulta prevista n. 1 attività 54.2.C – Officina meccanica per lavorazioni a freddo, con oltre 50 addetti (rif. pratica n. 101634) per la quale è stata presentata istanza di valutazione progetto, assunta a prot. n. 14543 del 13/05/2025 da questo Comando, per la quale si esprimeva parere favorevole condizionato con nota prot. 16355 del 28/05/2025, si comunica che per lo scrivente Comando, per quanto di competenza, **nulla osta** la realizzazione del progetto, con le seguenti indicazioni:*

- 1. relativamente alla resistenza al fuoco delle strutture, considerato che la distanza dell’attività dal confine dell’area su cui sorge è inferiore all’altezza massima della costruzione, deve essere prevista una soluzione conforme per il livello di prestazione III, ai sensi del par. S.2.4.3 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.;*
- 2. relativamente alla continuità dei compartimenti ed eventuali attraversamenti di impianti, deve essere rispettato il par. S.3.7.3 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.;*
- 3. relativamente all’esodo, la larghezza delle vie di esodo orizzontali, da garantire per tutta la via di esodo, deve essere almeno pari a 900 mm, come indicato in tab. S.4-28 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.;*
- 4. relativamente al paragrafo sull’impianto di rivelazione e allarme, le funzioni principali minime devono essere come indicato in tabella S.7-3 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i. per il livello di prestazione II, ovvero B,D,L,C.
Inoltre, ai sensi del par. 6.1.2 della norma UNI 9795, in ciascuna zona deve essere installato un numero di pulsanti di segnalazione manuale tale che almeno uno di essi possa essere raggiunto da ogni parte della zona stessa con un percorso non maggiore di 30 m;*
- 5. relativamente alle aperture di smaltimento di fumo e calore in emergenza, deve essere prevista una distribuzione uniforme delle stesse ai sensi del par. S.8.5.3 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i. anche per il “compartimento 1”;*
- 6. relativamente al paragrafo sull’operatività antincendio, devono essere rispettate le prescrizioni di cui al par. S.9.4.2 del D.M. 03/08/2015 e s.m.i.;*
- 7. l’impianto fotovoltaico, dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti in materia, come rappresentato nella relazione tecnica, inoltre, alla norma CEI 82-74/ 01/02/18 in vigore (Metodi di calcolo delle azioni del vento e criteri di dimensionamento di strutture di supporto di moduli fotovoltaici o di collettori solari), nonché, le strutture portanti dell’edificio devono essere verificate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza dell’impianto fotovoltaico in parola, anche con riferimento al Decreto 17.01.2018 (norme tecniche per le costruzioni attualmente in vigore).*

Relativamente alla palazzina destinata ad uso uffici (rif. "Edificio 2") considerando che tale attività non risulta compresa fra le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011, esprime in via generale e per quanto di competenza, ovvero ai soli fini antincendi, nulla osta alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati, subordinato all'ottemperanza del Titolare dell'attività alle norme di riferimento, che per il caso specifico sono il D.M. 03/09/2021 e s.m.i.

*A tal riguardo si riportano **i seguenti suggerimenti**:*

1. l'impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato considerando:

- *l'osservanza di tutti gli obiettivi di sicurezza previsti dalla nota n. 1324 del 07/02/2012 (guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici) e dalla Circolare n. 6334 del 04/05/2012 (chiarimenti alla nota n. 1324 del 07/02/2012);*
- *la conformità dell'impianto alla norma CEI 82-74 2018-02 in vigore (metodi di calcolo delle azioni del vento e criteri di dimensionamento di strutture di supporto di moduli fotovoltaici o di collettori solari);*
- *che le strutture portanti dell'edificio saranno verificate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza dell'impianto fotovoltaico in parola, anche con riferimento al Decreto 17.01.2018 (norme tecniche per le costruzioni);*
- *l'effettuazione di una esaustiva valutazione del rischio di propagazione dell'incendio che tenga conto della classe di resistenza agli incendi esterni del tetto e della copertura del tetto nonché della classe di reazione al fuoco dei moduli fotovoltaici;*
- *sia prevista l'installazione di apposita cartellonistica conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., indicante la presenza dell'impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne, nonché del voltaggio dello stesso, in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del fabbricato, come indicato nella nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 - Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 «Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012».*

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Si specifica che nulla si esprime per le eventuali attività del D.P.R. 151/2011 presenti, non oggetto della presente istanza. Si precisa inoltre che le modifiche ai locali, agli impianti ed alle condizioni di esercizio, che possano comportare delle variazioni ad attività soggette ai Controlli di Prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 già autorizzate, anche non esplicitamente rilevabili dalla documentazione allegata oggetto di istruttoria, andranno regolarizzate seguendo le procedure di cui al D.P.R. 151/2011."

Gli altri enti non hanno nulla da eccepire rispetto al parere sopra esposto.

Libardo: con riferimento al parere della Regione Veneto (prot. n. 10071 del 08.05.2025) chiede al proponente di integrare *la dichiarazione del professionista con la necessaria "Relazione tecnica asseverata", prevista dall'art. 5, comma 2, del DM n. 45/2023* chiarendo che non sussistono interferenze e non vi sono state modifiche del modello concettuale rispetto al quale era stata predisposta l'analisi di rischio;

Barban: progettista incaricato, dichiara che non sussistono interferenze con le falde;

Citron: chiarisce, e conferma, che manca la relazione tecnica asseverata e la dichiarazione che l'intervento per le sue caratteristiche non va a modificare il modello concettuale approvato.

Barban: integrerà la documentazione entro la fine della giornata come richiesto.

Gli altri enti non hanno osservazioni.

Si ritiene quindi superata la posizione negativa dei vigili del fuoco e, con la ricezione della relazione tecnica asseverata, conseguentemente assumibile il decreto finale di autorizzazione del progetto "di realizzazione di fabbricato industriale e palazzina uffici nei lotti n. 2 e 4 Area ex Abibes".

Revedin: alle ore 09:53 dichiara conclusa la Conferenza di Servizi sincrona.

Il Direttore **Antonio Revedin** ringrazia le Amministrazioni per la partecipazione e per l'importante contributo fornito al fine della chiusura positiva della Conferenza di Servizi.

Si ritiene concluso il presente procedimento amministrativo, con successiva Autorizzazione al progetto presentato.

Il Direttore
Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo
Antonio Revedin

Allegati: c.s.